



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

La **FONDAZIONE Ri.MED**, con sede in Palermo, Via Bandiera n. 11, C.F. 97207790821, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Cons. Paolo Aquilanti, Presidente e Consigliere Delegato, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 19 dicembre 2017 (qui di seguito denominata "**Ri.MED**")

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo, con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25-01-1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06-10-2021, prot. 97036. (**qui di seguito denominato STEBICEF**)

di seguito congiuntamente indicati come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- Ri.MED è stata istituita con DPCM del 20.3.2006 con lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area biomedica;
- Ri.MED persegue tale scopo mediante:

- a. la diffusione della cultura scientifica relativa al ruolo delle biotecnologie nel progresso dell'umanità;
 - b. la formazione di personale scientifico, tecnico ed amministrativo con specifiche competenze nel campo delle biotecnologie;
 - c. la creazione e la gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica con conseguente svolgimento di attività di ricerca;
- STEBICEF intende promuovere e supportare la proprietà intellettuale dei propri ricercatori; contribuire a sviluppare idee innovative ritenute di interesse nel campo della salute; partecipare a progetti di ricerca di comune interesse;
 - Le Parti, al fine di perseguire al meglio l'espletamento delle proprie attività formative, divulgative e di ricerca, sono interessate all'esecuzione tra loro di collaborazioni che consentano lo svolgimento di attività congiunte, ovvero che risultino, comunque, capaci di coordinare al meglio le rispettive ricerche e attività in modo da razionalizzare al massimo gli sforzi e l'impegno delle risorse;
 - Le Parti sono consapevoli che il progresso scientifico passa, in egual misura, dall'attività di ricerca e da quelle di formazione professionale e di divulgazione del sapere scientifico;
 - La ricerca, sia di laboratorio sia applicata, non può prescindere dallo scambio di conoscenze e dalla collaborazione reciproca, così risultando indubbiamente rafforzata dal connubio fra istituzioni e laboratori di ricerca, risorse umane e tecnologia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 OGGETTO E FINALITÀ

2.1 Tra le Parti sono già in essere collaborazioni scientifiche. In particolare, il Dr. Perricone di Ri.MED ha in essere un dottorato di ricerca in collaborazione con il Prof. Terenzi e la Dott.ssa D'Anna fa parte di un progetto di cui è partner anche Ri.MED. Pertanto, proprio a questo proposito, le Parti intendono, nell'ambito e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, secondo i rispettivi regolamenti, e per quanto di competenza di ciascuno, promuovere, sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione di comune interesse, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, per lo sviluppo di approcci combinati sperimentali e *in silico* per lo studio dell'interazione *host-guest* tra piccole molecole e acidi nucleici.

In particolare, la collaborazione potrà riguardare le attività relative a:

- a. integrazione di competenze tra i gruppi di *Molecular Informatics* del Dr. Perricone (Ri.MED) ed il gruppo di Chimica del Prof. Terenzi (STEBICEF), con la finalità, per Ri.MED, di progettare e, per STEBICEF, di sintetizzare e testare piccole molecole in grado di stabilizzare particolari conformazioni degli acidi nucleici. Tali conformazioni (es. G4), infatti, si stanno dimostrando sempre più target terapeutici di notevole importanza nel campo oncologico e delle malattie infettive;
- b. progettare *in silico* presso Ri.MED ed effettuare *Virtual Screening* che porteranno all'acquisto di molecole commerciali a carico di Ri.MED. Presso

- STEBICEF verrà effettuata la sintesi e verranno testate le molecole (commerciali e di nuova sintesi) attraverso metodi biofisici (CD, FRET, etc.) con attrezzature presenti presso i laboratori del Prof. Terenzi;
- c. programmi di mobilità tra le Parti per tirocinanti, studenti di master, studenti di dottorato, ricercatori e professori;
 - d. presentazioni di progetti di ricerca su bandi regionali, nazionali ed internazionali;
 - e. pubblicazioni e brevetti, (qui di seguito denominati "Progetti").

2.2. Le modalità di attuazione del presente Accordo e dei correlati Progetti verranno esplicitate, nel loro contenuto, utilizzando l'apposito "Schema di Dettaglio" in allegato (All.1), che costituisce parte essenziale ed integrante del presente Accordo e la cui compilazione costituisce elemento essenziale e prodromico all'esecuzione dei Progetti.

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

Con riferimento alle modalità di attuazione previste all'art. 2 comma 2, le Parti si impegnano a:

- a. collaborare alla elaborazione ed alla gestione di progetti di ricerca congiunta;
- b. mettere a disposizione del Progetto due unità per conto di Ri.MED (con un impegno stimato rispettivamente del 10% e del 20%) e due unità per conto di STEBICEF (con un impegno stimato rispettivamente del 30% e del 100%);
- c. collaborare alla elaborazione ed alla gestione di progetti di ricerca sanitaria finalizzata (ad es. FIRB, PON-POR, bandi Ministero Salute, etc.) e a progetti di ricerca a finanziamento nazionale, europeo ed internazionale.



ART. 4 RAPPORTI ECONOMICI

L'attuazione del presente Accordo non comporterà alcun onere finanziario per le Parti.

ART. 5 RESPONSABILITÀ DELLA RICERCA

5.1. Le Parti concorderanno con apposite intese di dettaglio le responsabilità scientifica, amministrativa e gestionale di ogni Progetto di ricerca.

5.2. Salva diversa comunicazione per iscritto, le Parti individuano quale soggetto incaricato della esecuzione e cura del presente Accordo di Collaborazione Scientifica:

- per Ri.MED, il dott. Ugo Perricone, e-mail: uperricone@fondazionerimed.com;
- per STEBICEF, il Prof. Alessio Terenzi, e-mail: alessio.terenzi@unipa.it;

ART. 6 PUBBLICAZIONI

6.1. Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze ed i risultati derivanti dallo svolgimento dei Progetti, nel rispetto delle vigenti norme sulla proprietà intellettuale e in osservanza di quanto stabilito all'art. 8 che segue. Resta fin d'ora esclusa la possibilità di pubblicazione di qualsivoglia informazione di natura riservata e/o coperta da segreto industriale, fatto salvo il consenso delle Parti da scambiarsi in forma scritta.

6.2. Le pubblicazioni devono recare l'indicazione che trattasi di lavori realizzati in esecuzione dei Progetti e citare le Parti.

Art. 7 NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI

7.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo, conseguentemente, libere di stringere e sottoscrivere accordi, anche analoghi, con terzi.

7.2. Il presente Accordo non costituisce in alcun modo un accordo vincolante né costituisce in alcun modo fonte di obblighi o responsabilità per le Parti, in particolare, non esiste alcun obbligo giuridico di costituire una partnership, una società o un consorzio comunque denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi.

7.3. Ciascuna Parte, inoltre, sempre nel rispetto degli obblighi di buona fede, avrà il diritto di sospendere o interrompere le valutazioni, discussioni e/o le negoziazioni relativamente ad ogni singola iniziativa, in qualsiasi momento e per qualunque ragione, senza che possa incorrere in alcuna forma di responsabilità.

ART. 8 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1. Fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori morali dell'invenzione, si conviene che i risultati ed i relativi titoli di proprietà intellettuale ed industriale derivanti da Progetti di Ricerca, o comunque da attività svolte in relazione al presente Accordo, devono intendersi suddivisi secondo le seguenti percentuali di titolarità: Ri.MED [50%] –STEBICEF [50%].

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti dalle attività dei Progetti di Ricerca sarà oggetto di separato accordo scritto tra le Parti.

In ogni caso, l'eventuale cessione a terzi di una quota o dell'intero brevetto dovrà essere preventivamente autorizzata da entrambe le Parti e non potrà avvenire senza il consenso espresso di entrambe.

8.2 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale esistente prima della data di efficacia del presente Accordo o sviluppato al di fuori dello stesso (sia esso brevettato/registrato o meno), o prodotto di un progetto già in corso di studio antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo, comprendente qualsiasi tipologia di background,

invenzione, modello di utilità e/o know-how posseduto o controllato da una Parte, rimarrà di proprietà esclusiva di tale Parte.

8.3 Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, quali a titolo esemplificativo marchi, segni distintivi ed eventuali nomi a dominio, utilizzati nell'esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietarie o licenziatricie, senza che l'autorizzazione di una Parte all'altra all'utilizzo di detti diritti di proprietà industriale e intellettuale possa in alcun modo essere inteso come licenza degli stessi o far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte sugli stessi.

ART. 9 RISERVATEZZA

9.1 In conformità a quanto disposto dagli artt. 6 e 8 che precedono, le Parti s'impegnano a mantenere riservata qualsiasi informazione e/o documento ricevuto nello svolgimento dell'attività di ricerca e s'impegnano altresì ad astenersi dal rivelare a terzi o dall'utilizzare i predetti documenti e/o informazioni per qualsiasi altro scopo che non sia l'esecuzione del presente Accordo.

9.2 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- b. non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

9.3 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le

informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

9.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. Ri.MED e STEBICEF riconoscono che i dati personali acquisiti in esecuzione e/o in occasione del presente Accordo potranno essere trattati dalle Parti, nel rispetto di quanto statuito dal Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Accordo nonché per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche per adempiere ad obblighi fiscali, contabili e contrattuali per i quali il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati conferiti non saranno diffusi a terzi e potranno essere comunicati nei limiti delle finalità sopra indicate e nel rispetto della relativa normativa. Titolari del trattamento sono rispettivamente Ri.MED e STEBICEF.

10.2. Gli incaricati del trattamento sono gli addetti all'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione Scientifica presso ciascun titolare. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n.

679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e conoscere l'elenco di eventuali responsabili, scrivendo a ciascun titolare.

Art. 11 MODIFICHE

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere redatta in forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

ART. 12 DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e termina dopo 3 anni dalla stessa. Esso potrà essere prorogato previo Accordo scritto tra le Parti entro la scadenza, previa relazione che descriva i risultati raggiunti e le attività che si prevede di continuare a svolgere.

Art. 13 RECESSO

13.1. A ciascuna delle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere, in ogni momento, dal presente Accordo. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di 3 mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi secondo le modalità di cui all'art. 15.

13.2. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte dell'Accordo già eseguita.

13.3. In caso di recesso unilaterale e/o in caso di cessazione del presente Accordo, le Parti concordano, sin da ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso alla data di ricezione della comunicazione di recesso, nei limiti in cui non possono essere interrotte e/o annullate.

ART. 14 FORO COMPETENTE



Fatto salvo un tentativo preliminare di conciliazione, le parti concordano che per ogni e qualsiasi controversia concernente il presente accordo, nonché eventuali danni derivanti dal suo mancato adempimento, sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 15 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo dovranno essere redatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- **FONDAZIONE RI.MED:** PEC: protocollorimed@pec.it;
- **DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIA BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO:**
PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente Accordo di Collaborazione Scientifica si considerano conosciute dal destinatario dalla data di ricevana di avvenuta consegna della stessa.

ART. 16 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso ai sensi del D.P.R. 131/1986, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", è a carico di STEBICEF.

Art. 17 DISPOSIZIONE FINALE

Le Parti dichiarano e danno atto che tutte le pattuizioni contenute nel presente Accordo sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna

delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto, o in alcun modo attribuito, il carattere di vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio p.a.

per La Fondazione Ri.MED

Il Presidente e Consigliere Delegato

Cons. Paolo Aquilanti

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DETTAGLIO

per l'esecuzione di Progetti di Ricerca nell'ambito del "Accordo di Collaborazione" tra la Fondazione Ri.MED e il Dipartimento STEBICEF dell'Università degli studi di Palermo

Nominativo del Personale	<p>Per la Fondazione Ri.MED:</p> <p>Ugo Perricone, Group Leader in Molecular Informatics</p> <p>Giada De Simone, Scientist in Molecular Infromatics</p> <p>Per UNIPA:</p> <p>Prof. Alessio Terenzi</p> <p>Luisa D'Anna (Dottoranda Ciclo XXXVII)</p>
Titolo e oggetto della ricerca	Approcci integrati di chimica computazionale e sintetica per la progettazione di stabilizzatori di DNA e RNA G-quadruplex in patologie oncologiche e infettive
Obiettivi della ricerca	Scoperta di nuovi stabilizzatori di DNA e RNA G-quadruplex coinvolti in patologie tumorali e infettive
Durata dell'attività di ricerca	Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti contraenti.
Riferimenti contrattuali e normativi	
Attività e strumentazione condivise tra le parti	Per la parte in silico, Computer (Workstation) per calcolo scientifico presso la Fondazione RI.MED. Per la parte sperimentale, laboratorio di chimica inorganica per la sintesi e la valutazione del <i>binding</i> dei composti presso UNIPA.
Spese/acquisti e oneri da ripartire e modalità di rimborso	Nessun onere finanziario
Quota di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale generati dal Progetto di Ricerca	50% Ri.MED 50% UNIPA

<p>Ulteriori notazioni</p>	<p>I due gruppi di ricerca Ri.MED/UNIPA collaborano sul progetto <i>Approccio innovativo per il design di complessi di metalli del Gruppo 10 con leganti Salphen in grado di legare DNA e RNA G-quadruplex virali. IN dettaglio il Dr. Perricone e il Prof. Terenzi</i></p>
	<p><i>sono rispettivamente tutor aziendale e tutor universitario del dottorato – Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” – Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 – “Dottorati su tematiche Green del PON R&I 2014-2020” finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca con riferimento all’a.a. 2021/2022 Ciclo XXXVII</i></p>

per La Fondazione Ri.MED

Il Presidente e Consigliere Delegato

Cons. Paolo Aquilanti

Per presa visione e accettazione
I *ricercatori*

Per la fondazione Ri.MED

Dott. Ugo Perricone

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

Prof. Alessio Terenzi